



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

34727-24

Composta da:

VITO DI NICOLA - Presidente -
LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO
GIOVANBATTISTA TONA
VINCENZO GALATI - Relatore -
MARCO MARIA MONACO

Sent. n. sez. 1922/2024
CC - 31/05/2024
R.G.N. 8505/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 22/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello che ha chiesto l'annullamento con rinvio
dell'ordinanza impugnata limitatamente alle prescrizioni imposte con la misura
alternativa;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto l'istanza con la quale [REDACTED] aveva richiesto l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione relativa a sentenza di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta commesso nel 2006.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore, Avv. [REDACTED] articolando due motivi vertenti sull'omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta di permanere e pernottare in Svizzera in alcuni giorni della settimana e di imposizione di prescrizioni compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa nello Stato estero, come da richiesta contestuale a quella di ammissione alla misura alternativa.

2.1. Con il primo motivo ha eccepito la nullità dell'ordinanza e del decreto contenente la descrizione delle prescrizioni imposte per violazione di legge e omessa motivazione sull'istanza di pernottamento in Svizzera a ragione dell'attività lavorativa ivi prestata, come da documentazione allegata alla domanda originaria.

Benchè richiamata, la produzione documentale non ha formato oggetto di disamina e motivazione alcuna.

2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la nullità del provvedimento per violazione di legge in relazione agli artt. 47 ord. pen. e 27, comma terzo, Cost. in quanto, nonostante la dimostrazione dello svolgimento di attività lavorativa presso due distinti datori di lavoro all'estero dai quali traeva il proprio sostentamento, i giudici di merito hanno disposto prescrizioni, fra le quali il divieto di allontanarsi dalla Regione Veneto, compiere viaggi notturni e all'estero, incompatibili con le documentate attività.

Ciò in violazione dell'art. 47 ord. pen. che, avuto riguardo alla finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., elenca una serie non tassativa di prescrizioni senza alcuna preclusione allo svolgimento di attività lavorativa anche all'estero.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

[Handwritten signatures]

1. Il ricorso è fondato.

2. Le censure possono essere esaminate congiuntamente.

Va premesso che è ammissibile il ricorso che sia limitato alla contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte con l'ammissione alla misura alternativa.

Va, infatti, assicurata continuità all'orientamento secondo cui «le prescrizioni imposte all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale non hanno una loro autonomia concettuale, ma fanno parte del giudizio prognostico che deve esprimere il tribunale di sorveglianza in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione del condannato alla misura alternativa, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, possono essere perseguite anche attraverso le prescrizioni stesse. Conseguentemente, un provvedimento di affidamento in prova che non contenesse prescrizioni ovvero non indicasse le ragioni per le quali in concreto non si ritenesse di imporle sarebbe un provvedimento immotivato, non avendo il giudice preso in considerazione uno degli elementi espressamente previsti dalla legge ai fini della formulazione del giudizio sull'opportunità della misura. Ne consegue che non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di ricorso limitata alla sola contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte» (Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, Girardo, Rv. 211029, conforme Sez. 1, n. 16238 del 30/01/2008, Sechi, Rv. 239544).

Il ricorso coglie un primo profilo di criticità dell'ordinanza impugnata relativamente all'omessa motivazione su un punto caratterizzante della richiesta di misura alternativa.

In effetti, risulta dalla documentazione agli atti e segnatamente dalla memoria del 4 gennaio 2024 depositata l'8 gennaio 2024 (della quale da atto lo stesso provvedimento impugnato) che il ricorrente, nell'ambito del procedimento di interesse, ha chiesto, in via principale e subordinata, la concessione dell'autorizzazione a lavorare in Svizzera ovvero l'imposizione di prescrizioni compatibili con lo svolgimento di tale attività.

A fronte di tale istanza, il Tribunale di sorveglianza ha omesso ogni motivazione, nonostante fra le prescrizioni imposte ai sensi dell'art. 47 ord. pen. non vi sia, in assoluto, alcuna preclusione allo svolgimento di attività lavorativa all'estero.

Ha, conseguentemente stabilito prescrizioni incompatibili con lo svolgimento di quella attività lavorativa («non potrà abbandonare la Regione Veneta; non potrà compiere viaggi notturni, né viaggi all'estero») trascurando totalmente le

VCh *mp*

ragioni che hanno determinato l'ammissione alla misura e, ancora una volta, omettendo ogni motivazione.

La pronuncia contrasta con l'orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche ed indiscriminate limitazioni all'attività lavorativa esercitabile dall'affidato, senza alcun vaglio preliminare che le correli al giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso, trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alla detenzione, collegata alla previsione di cui all'art. 27, comma 3, Cost. (Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza aveva prescritto all'affidato, condannato per i reati di associazione a delinquere e bancarotta, di non esercitare alcuna attività di consulenza aziendale o di qualsiasi altro tipo e, in caso di prestazione di diversa attività lavorativa, di chiedere la preventiva autorizzazione al competente magistrato di sorveglianza, documentandone natura, modalità e finalità)» (Sez. 1, n. 1257 del 20/12/2018, dep. 2019, Zini, Rv. 276383).

3. Da quanto esposto discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano che provvederà a colmare le lacune motivazionali alla luce dei ricordati principi di diritto.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Così deciso il 31/05/2024

Il Consigliere estensore

Vincenzo Galati



Il Presidente

Vito Di Nicola



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li 1.3.SET.2024
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Colegani